



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6840 del 2021, proposto dai sig.ri Michele Aureli, Michele Aureli, Laura Barzaghi, Francesca Romana Bassi, Helena Bernal, Nicola Gaetano Bompiedi, Marta Boroni, Gianluca Cantamesse, Rosa Caporale, Martina Ceresa, Irene Cornacchia, Letizia Cortesi, Adria Coscia, Sebastiano Cucè, Elena Cupisti, Elena Damiani, Susanna Di Grazia, Alice Dotti, Alberto Esposito, Laura Folli, Valentina Fontana, Simona Franzoni, Gianbattista Marco Fumagalli, Chiara Ghidotti, Lycia Giola, Salvatore Giordano, Carla Graziani, Elsa Grua, Antonino Gulisano, Massimo Iovene Marciano, Elisa Isella, Alessandra Lagomarsini, Francesca La Pignola, Silvia Lazzeri, Laura Lippi, Valeria Lorizzo, Nicoletta Luconi, Clio Magnaghi, Agnese Marchesani, Lorenzo Marchet, Alessandro Mariotto, Silvia Marotta, Cinzia Masciale, Giulia Mastrangeli, Danilo Samuele Mendola, Donato Miranda, Paolo Munzi, Federica Murgia, Gianluca Musumeci, Michela Nigris, Giuseppe Parisi, Riccardo Pedralli, Giulia Plebani, Gloria Rossi, Pina Rubbo, Valentina Sonnati, Umi Toyosaki, Francesca Trevisi, Dario Turel, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura e Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento:

- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Università e della Ricerca sull'istanza presentata l'8.4.2021, con cui gli odierni ricorrenti hanno intimato alle suddette amministrazioni di adottare il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 10 agosto 2019, n. 112, al fine di consentire, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali;

previo accertamento:

ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., della natura soprassessoria della nota a firma del Direttore Generale della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali e del Dirigente del Servizio I del Ministero della Cultura non recante data e numero di protocollo, avente ad oggetto *“Prova di idoneità, con valore di esame abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali – Obbligo dell'Amministrazione di provvedere – Istanza-diffida per l'avvio del procedimento. Riscontro.”*, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 7.5.2021;

con conseguenziale condanna:

del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Università e della Ricerca a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni ovvero entro il diverso termine all'uopo fissato da codesto ecc.mo T.A.R., con nomina di un Commissario ad acta per provvedere in ipotesi di protratto inadempimento oltre il termine assegnato;

nonché, in via subordinata,

per l'annullamento:

- della predetta nota a firma del Direttore Generale della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali e del Dirigente del Servizio I del Ministero della Cultura non recante data e numero di protocollo, avente ad oggetto *“Prova di idoneità, con valore di esame abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali – Obbligo dell'Amministrazione di provvedere – Istanza-*

diffida per l'avvio del procedimento. Riscontro.”, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 7.5.2021 e di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 1.07.2021 e depositato in data 5.07.2021, gli odierni ricorrenti hanno premesso di avere acquisito la qualifica di “*Collaboratore restauratore di beni culturali?*”, all’esito alla procedura di selezione pubblica di cui all’articolo 182, comma 1 *sexies*, D.lgs. n. 42 del 2004, conclusasi, nel 2016, con la pubblicazione dell’elenco di cui al successivo comma 1 *octies* dell’art. 182, giusto decreto della Direzione Generale Educazione e Ricerca del Mibact n. 38 del 23.3.2016, successivamente integrato dai decreti n. 87 del 14.9.2016 e n. 1 del 3.1.2017, n. 1.

In tale veste, i ricorrenti, con diffida dell’8.4.2021, invitavano il Ministero della Cultura ed il Ministero dell'Università e della Ricerca a pubblicare il bando della procedura selettiva di cui al comma 1 *quinquies* dell’art. 182, funzionale all’acquisizione della qualifica di “*Restauratore di beni culturali?*”, le cui modalità di svolgimento, in applicazione della disposizione in esame, risultavano già delineate dal Decreto Interministeriale n. 112 del 10.8.2019, di approvazione del “*Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali?*”.

Il Ministero della Cultura riscontrava la diffida, giusta pec del 7.5.2021, all’uopo evidenziando che le disposizioni di cui all’art. 3 comma 2 e 4 comma 4 del predetto Decreto Interministeriale n. 112 del 10 agosto 2019 erano state annullate da questo Tribunale, giusta sentenza n. 2230 del 24 febbraio 2021, sicché, nelle more della

riedizione dell'attività amministrativa in conformità alle relative statuizioni annullatorie, non sarebbe stato possibile indire la selezione richiesta.

Considerata la natura soprassessoria della nota da ultimo menzionata - sul presupposto che il Decreto Interministeriale n. 112 del 10.8.2019, a prescindere dall'annullamento giurisdizionale delle disposizioni normative summenzionate (art. 3 comma 2 e 4 comma 4), contenesse, comunque, disposizioni necessarie e sufficienti allo svolgimento della selezione - gli odierni ricorrenti hanno, dunque, chiesto, in via principale, l'accertamento giurisdizionale dell'illegittimità del contegno inerte fin qui tenuto dai Ministeri evocati in giudizio.

Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati: *“I) Violazione o falsa applicazione dell'art. 2 della l. 241/1990 e dei principi da essi desumibili – Violazione o falsa applicazione dell'art. 182, co. 1-quinquies, d.lgs. 42/2004 e dell'art. 3, co. 1, d.i. n. 112 del 10.8.2019 – Eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità, difetto di motivazione; II) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 182, co. 1-quinquies, d.lgs. 42/2004 e dell'art. 3, co. 1, d.i. n. 112 del 10.8.2019 – Eccesso di potere per difetto di motivazione – Eccesso di potere per sviamento; III) Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione – Eccesso di potere per sviamento – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti – Violazione del principio di continuità e buon andamento dell'azione amministrativa”*.

Il Ministero della Cultura ed il Ministero dell'Università e della Ricerca, costituiti con memoria di mera forma, hanno prodotto documentazione.

Con ordinanza del 23.11.2021, n. 2068, il Collegio ha sospeso il giudizio (cd. sospensione impropria), ai sensi degli artt. 79 e 295 c.p.c., in attesa della definizione, in appello, del ricorso promosso avverso le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 10 agosto 2019, n. 112, al fine di consentire il consolidamento delle modalità di svolgimento della prova idoneativa oggetto della diffida inoltrata dai ricorrenti.

Con istanza del 28.02.2022, questi ultimi hanno chiesto la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, avendo il Consiglio di Stato, in riforma della decisione di questo Tribunale, accertato la legittimità delle disposizioni regolamentari summenzionate, giusta sentenza n. 1078 pubblicata in data 14.2.2022.

In occasione della camera di consiglio del 26 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
2. L'obbligo del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Università e della Ricerca di indire la procedura idoneativa oggetto della diffida inoltrata dai ricorrenti in data 8.04.2021 trova titolo nella disposizione normativa di cui all'art. 182 comma 1 *quinquies* D.lgs. n. 42/2004, a norma del quale, per quanto qui di interesse:

«Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo».

Il Decreto Interministeriale n. 112 del 10.8.2019, recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità in parola, all'art. 3 comma 1, prevede espressamente quanto appresso:

«Le prove di idoneità, distinte in riferimento ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 sono indette con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito «Ministro», di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito Internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali, <http://www.beniculturali.it>, di seguito «sito Internet del Ministero» - che ne fissa le date, le modalità di svolgimento e le sedi, distribuite sul territorio, presso le istituzioni accreditate, ovvero per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) presso le Scuole di alta formazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito «Ministero», o altre istituzioni accreditate e per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) presso le Università e le Accademie di belle arti. Le predette istituzioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono ammessi a partecipare alle distinte prove di idoneità i soggetti indicati all'articolo 2».

Da ultimo, la legittimità delle clausole del decreto n. 112/2019, disciplinanti tanto il numero dei settori di competenza per i quali chiedere l'abilitazione (art. 3 comma 3) quanto i criteri di valutazione delle prove di esame (art. 4 comma 4), è stata

definitivamente accertata dal Consiglio di Stato, giusta sentenza n. 1078 del 14.2.2022, di riforma della sentenza di questo Tribunale (n. 2230/2021).

3. *Rebus sic stantibus* e a prescindere dalla natura soprassessoria della nota di cui alla pec del 7.5.2021 - con la quale il Ministero della Cultura ha ritenuto di non poter indire la procedura idoneativa nelle more della conformazione dell'attività amministrativa alle statuizioni annullatorie di cui alla sentenza n. 2230/2021 - non sussiste più alcun impedimento a che i Ministeri evocati in giudizio, per come richiesto dai ricorrenti, indicano la procedura idoneativa di cui all'art. 182 comma 1 *quinquies* D.lgs. n. 42/2004.

Da qui l'illegittimità, per violazione della disposizione normativa da ultimo menzionata, oltre che dei principi generali di cui all'art. 2 e ss. L. n. 241/90, del contegno inerte fin qui tenuto dalle amministrazioni interessate le quali sono, dunque, tenute a provvedere sulla diffida inoltrata dai ricorrenti in data 8.04.2021 e, quindi, ad approvare il decreto di indizione della procedura idoneativa di cui all'art. 182 comma 1 *quinquies* D.lgs. n. 42/2004, con le modalità ed i termini di cui all'art. 3 comma 1 D.M. n. 112/2019.

4. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale deve essere accolto, attesa l'illegittimità del contegno inerte tenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Università e della Ricerca sull'istanza presentata l'8.4.2021, con cui gli odierni ricorrenti hanno intimato alle suddette amministrazioni di adottare il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 10 agosto 2019, n. 112, al fine di consentire, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali.

Ne consegue l'obbligo per il Ministero della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza, di adottare il decreto di indizione della procedura idoneativa, con valore di esame di Stato abilitante, di cui all'art. 182 comma 1 *quinquies* D.lgs. n. 42/2004, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Interministeriale n. 112/2019, disciplinante le modalità per lo svolgimento della prova in questione.

4.1 Per il caso di persistente inerzia, si nomina fin da adesso, quale Commissario *ad acta*, il Dirigente del Servizio attività di indirizzo, monitoraggio e interventi speciali presso

l'Ufficio Affari Generali ed attività di indirizzo politico amministrativo presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri il quale dovrà provvedere, entro il successivo termine di 90 giorni dall'inoltro di apposita istanza dei ricorrenti, comprovante l'intervenuta notifica della presente decisione e l'inutile decorso del termine di cui al superiore capo.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Per l'effetto, ordina al Ministero della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di adottare, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza, il decreto di indizione della procedura idoneativa, con valore di esame di Stato abilitante, di cui all'art. 182 comma 1 *quinquies* D.lgs. n. 42/2004, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Interministeriale n. 112/2019, disciplinante le modalità per lo svolgimento della prova in questione.

Per il caso di persistente inerzia, nomina fin da adesso, quale Commissario ad acta, il Dirigente del Servizio attività di indirizzo, monitoraggio e interventi speciali presso l'Ufficio Affari Generali ed attività di indirizzo politico amministrativo presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri il quale dovrà provvedere, entro il successivo termine di 90 giorni dall'inoltro di apposita istanza dei ricorrenti, comprovante l'intervenuta notifica della presente decisione e l'inutile decorso del termine di cui sopra.

Condanna in solido il Ministero della Cultura ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 3.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO